



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

11657/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Oggetto

Tributo per deposito in discarica (terre e rocce). Rimborso. Diniego. Costruzione TAV. Dir. CE 75/442 e 91/156. Giudicato estero. Qualificazione discarica.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- [redacted] Presidente
- Dott. [redacted] Consigliere
- Dott. [redacted] Consigliere
- Dott. [redacted] Consigliere
- Dott. [redacted] Consigliere rel.

R.G.N. [redacted]

12

Cron. 11657

Rep.

Ud. [redacted]

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. [redacted] proposto da:

[redacted]

[redacted] in persona del suo legale rappresentante pro tempore [redacted] elettivamente domiciliato in [redacted], presso lo Studio dell' [redacted], che con gli [redacted] [redacted], lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

1630/15

contro

Regione Toscana, in persona del suo presidente pro tempore Rossi Enrico, elettivamente domiciliata in





[redacted] presso lo Studio dell'Avv.
[redacted] rappresentata e difesa dagli Avv.ti
[redacted], giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 38/08/11 della Commissione
Tributaria Regionale della Toscana, depositata il 17
giugno 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24 aprile 2015 dal Consigliere Dott.

[redacted]
udito l' [redacted] per il ricorrente;

udito l' [redacted], per delega, per
la controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale [redacted], che ha
concluso per l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso
per giudicato esterno.

Fatto

Con l'impugnata sentenza n. 38/08/11 depositata il 17
giugno 2011 la Commissione Tributaria Regionale della
Toscana, rigettato l'appello di [redacted]
[redacted], confermava la
decisione n. 18/19/09 della Commissione Tributaria
Provinciale di Firenze che aveva respinto il ricorso
proposto dal [redacted] contribuente avverso il diniego
di rimborso del <<tributo speciale per il deposito in



discarica dei rifiuti solidi>> assolto per il terzo trimestre [REDACTED]

La CTR respingeva dapprima l'eccezione di giudicato esterno, *in thesi* rappresentata dalla sentenza n. 95/03 della CTP di Firenze, perché quest'ultima <<pur avendo le stesse parti in causa e ad oggetto il medesimo tributo speciale, si riferiva però al materiale di scavo affluito al deposito [REDACTED] e non al deposito [REDACTED]>>, con la conseguenza che non poteva esservi <<certezza>> circa la identità di caratteristiche tra i diversi due materiali di scavo, peraltro provenienti ciascuno da profondità diverse ed estratti in periodi diversi; in secondo luogo, osservato che in relazione alla disciplina contenuta all'art. 186 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 le terre e rocce derivate da scavo costituivano <<di norma>> rifiuto speciale tranne che <<nel caso di riutilizzazione autorizzata>>, accertava che il <<sito [REDACTED] era stato inserito nella categoria "discariche in rilevato">> e inoltre che con riguardo al materiale di scavo ivi depositato, per il quale era stata pagata l'imposta regionale chiesta a rimborso, <<non era stato dimostrato il riutilizzo nel termine di sei mesi>> e nemmeno l'esistenza del <<progetto esecutivo positivamente sottoposto a VIA o del progetto approvato dall'Autorità amministrativa con acquisto del preventivo parere favorevole dell'ARPAT>>; e, per di qui, la conclusione per cui la <<collocazione>> del materiale di scavo nella discarica in località La



lo qualificava <<automaticamente>> come rifiuto assoggettabile ad imposta.

Contro la sentenza della CTR, il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

La Regione Toscana resisteva con controricorso.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente denunciava in rubrica <<Illegittimità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha respinto l'eccezione formulata dal in ordine all'esistenza di un giudicato esterno intervenuto in suo favore, per diversità dei periodi di imposta. La sentenza impugnata è viziata in parte qua da violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.>>. Nella sostanza, questa era la critica del contribuente, la CTR avrebbe sbagliato a ritenere che la <<diversità dei periodi di imposta interessati>> non consentisse l'applicazione del giudicato contenuto nella sentenza n. 95/03 della CTP di Firenze. Secondo la contribuente, difatti, <<era evidente che la diversità dei periodi d'imposta non potesse costituire, di per sé, una circostanza idonea a impedire l'espansione degli effetti del giudicato formatosi in un certo giudizio rispetto ad un altro giudizio sorto fra le medesime parti sulla base dei medesimi presupposti di fatto e diritto>>.

Il motivo è inammissibile perché il contribuente non coglie la *ratio decidendi* dell'impugnata sentenza, che non è stata affatto quella di ritenere che la mera



differenza tra i periodi di imposta fosse di per sé preclusiva dell'applicazione del giudicato esterno alla fattispecie dedotta in lite; in realtà, come si è avuto cura di trascrivere in narrativa, la CTR ha ritenuto che non provenendo le rocce e le terre dallo stesso scavo, non potesse dirsi identico il presupposto dell'imposta e cioè il rifiuto; cosicché, in mancanza d'impugnazione dell'esatta *ratio decidendi*, viene meno l'interesse processuale a coltivare il gravame e appunto la derivata inammissibilità dello stesso (Cass. sez. trib. n. 23946 del 2011; Cass. sez. I n. 15952 del 2007).

2. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente denunciava in rubrica <<Illegittimità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha respinto l'eccezione formulata dal ██████████ in ordine all'esistenza di un giudicato esterno in suo favore, per asserita diversità dei presupposti di fatto, in quanto viziata da insufficienza della motivazione in ordine al fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.>>. Invero, esponeva il contribuente, la CTR aveva respinto l'eccezione di giudicato <<senza spiegare in maniera sufficientemente compiuta le ragioni del suo convincimento in ordine ad un fatto (l'identità dei materiali *de quibus*) che oltre a essere controverso, presenta profili di decisività>>. In realtà, secondo il contribuente, la CTR si sarebbe <<limitata ad affermare, in modo assolutamente apodittico, che non vi sarebbe stata identità oggettiva tra i materiali di cui vi discute e quelli dedotti in



giudizio, senza esaminare gli elementi indicati dal [redacted] a supporto della tesi contraria>>, come ad esempio le analisi granulometriche e chimiche a suo tempo prodotte in giudizio ecc. In effetti, così terminava il contribuente, <<occorre rilevare che l'omessa valutazione dei documenti probatori ritualmente prodotti dalle parti costituisce, come riconosciuto più volte da questa Corte, un vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ove lo stesso si traduca in un vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio>>.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza perché i richiamati documenti, che il contribuente asserisce esser stati ritualmente prodotti e non tenuti in alcun conto dalla CTR, non sono riportati nel corpo del ricorso con il conseguente impedimento di verificare la corrispondenza di quanto affermato dal contribuente al contenuto degli stessi e quindi la preliminare impossibilità di svolgere alcuna attività nomofilattica (Cass. sez. trib. n. 15138 del 2009; Cass. sez. III n. 7610 del 2006).

3. Con il terzo motivo di ricorso il contribuente denunciava in rubrica <<Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l'eccezione formulata dal [redacted] in ordine all'esistenza di un giudicato esterno intervenuto in suo favore per asserita diversità dei presupposti di diritto. La sentenza impugnata è viziata in parte qua da violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 3, lett. b) e



8, comma 1, lett. f bis), d.lgs. 5 maggio 1997, n. 22, come interpretati autenticamente dall'art. 1, commi 17, 18 e 19, l. 21 dicembre 2001, n. 443 e successive modificazioni, e artt. 184 e 186 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.>>.

Il motivo è assorbito a seguito della declaratoria di inammissibilità dei precedenti motivi, che ha comportato il giudicato circa la diversità dei presupposti fatto di cui alla sentenza n. 95/03 della CTP di Firenze e quelli della concreta fattispecie dedotta in lite.

4. Con il quarto motivo di ricorso il contribuente denunciava in rubrica <<Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la legittimità del provvedimento di diniego in quanto il sito DT29 va qualificato come discarica. La sentenza impugnata è viziata in parte qua da violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. g) e 3, comma 2, d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.>>. Invero il contribuente evidenziava dapprima di aver in corso di giudizio sostenuto l'insussistenza dei <<presupposti per l'applicazione del tributo>> e questo sia perché il sito di deposito non era una discarica siccome dimostrato dalla prodotta <<documentazione a supporto delle proprie affermazioni>> e sia perché la <<normativa>> era nel senso che <<i depositi di terra non inquinata, qual era quella di cui discuteva>> non costituivano discariche e

Luigi Burchetti



bensi costituivano attività strumentale al <<riutilizzo>> ambientale delle rocce e delle terre, <<riutilizzo>> tra l'altro positivamente sottoposto a VIA. Dopo di che il contribuente, ritenuto con la <<documentazione richiamata>> di aver provato che le terre e le rocce in discussione <<non presentavano concentrazioni inquinanti superiori ai limiti consentiti>>, affermava che <<il sito di deposito di "smarino" in considerazione rientrava tra le opere di rimodellamento territoriale costituenti parte integrante di un vasto progetto di opera pubblica comprendente, accanto alla realizzazione della tratta ferroviaria, altri interventi di pubblica utilità con lo scopo di mitigare l'impatto ambientale>>. Cosicché alla luce delle esposte considerazioni il contribuente rimproverava alla CTR di aver adottato l'interpretazione <<meramente formalistica>> delle norme prospettata dalla Regione, interpretazione <<meramente formalistica>> consistente nel ritenere che il deposito ██████████ autorizzato come discarica <<perciò solo doveva esser considerata discarica, indipendentemente dalla verifica di quello che effettivamente era accaduto nell'area>> e cioè non lo smaltimento di rifiuti e bensì il deposito di terra non inquinata appunto in attesa di essere <riutilizzata>> per scopi ambientali.

Il motivo è infondato.

In realtà, come si è avuto cura di trascrivere in narrativa del presente, la CTR ha dapprima correttamente osservato che le terre e rocce di scavo

Luigi Barbato



costituiscono rifiuto speciale ai sensi degli artt. 183 e 184, comma 3, lett. b), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a meno che le stesse non vengano <<riutilizzate>> secondo le regole impartite dall'art. 186 d.lgs. n. 152 cit. E, in secondo luogo, che non era affatto provato che le terre e le rocce di scavo conferite nella discarica autorizzata La Capannina fossero state <<riutilizzate>> secondo le prescrizioni anche temporali di cui al detto art. 186 d.lgs. n. 152. E con la conseguenza, esattamente ricavata dalla CTR, che in mancanza di dimostrazione del <<riutilizzo>> in parola le terre e le rocce conferite nella discarica La Capannina dovevano essere assoggettate all'imposta in quanto rifiuto speciale ex art. 184 d.lgs. n. 152 cit.

5. Con il quinto motivo di ricorso il contribuente denunciava in rubrica <<Illegittimità della sentenza nella parte in cui ha confermato la legittimità del provvedimento di diniego in quanto le terre e le rocce da scavo sarebbero inquinate. La sentenza impugnata è viziata in parte qua da violazione e falsa applicazione dell'art. 186 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.>>. A riguardo il contribuente rimproverava la CTR per aver ritenuto che le terre e le rocce di scavo conferite nella discarica autorizzata costituissero rifiuti da assoggettare a imposta in quanto <<inquinata>>, quando invece ciò che avrebbe dovuto aver rilievo era <<che tali elementi inquinanti fossero presenti in concentrazioni superiori al consentito>>.



6. Con il sesto motivo di ricorso il contribuente denunciava in rubrica <<Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la legittimità del provvedimento di diniego in quanto le terre e le rocce da scavo sarebbero inquinate. La sentenza impugnata è in parte qua viziata da insufficienza di motivazione, in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.>>. Nella sostanza il contribuente rimproverava alla CTR di aver ritenuto rifiuto le rocce e le terre di scavo in quanto <<inquinata>> senza <<vagliare>> la contraria e <<copiosa documentazione>> ch'era stata prodotta, con il conseguente vizio di motivazione.

7. I motivi, che per identità di soluzione possono esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili.

In disparte l'inammissibilità conseguente al difetto di autosufficienza perché i richiamati documenti, che il contribuente asserisce esser stati ritualmente prodotti e non tenuti in alcun conto dalla CTR, non sono riportati nel corpo del ricorso con la derivata impossibilità di verificare la corrispondenza di quanto affermato dal contribuente rispetto al contenuto degli stessi e con la preliminare impossibilità di svolgere alcuna attività nomofilattica (Cass. sez. trib. n. 15138 del 2009; Cass. sez. III n. 7610 del 2006); i due motivi sono anche inammissibili perché gli stessi non colgono la *ratio decidendi* dell'impugnata sentenza, che non è stata affatto quella di ritenere che le terre e le rocce di scavo conferite nella discarica La

